SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 12 febbraio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 28 dicembre 2012, n. **257**.

Regolamento integrativo del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, per il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio. (13G00040) . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Leucio del Sannio e nomina del commissario straordinario. (13A01108) . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Scopello e nomina del commissario straordinario. (13A01109) . . . *Pag.* 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Valenzano e nomina del commissario straordinario. (13A01110) . . . *Pag.* 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Riparbella e nomina del commissario straordinario. (13A01300) . . . *Pag.* 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano e nomina del commissario straordinario. (13A01301). . . . . *Pag.* 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 8 febbraio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni. (13A01372) . . . . *Pag.* 8

Ministero dell'interno

DECRETO 31 gennaio 2013.

Modifica al decreto 16 giugno 2008 concernente l'approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto 18 maggio 2007. (13A01111). . *Pag.* 12

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 19 ottobre 2012.

Trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (13A01097) . . . . *Pag.* 13

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 14 dicembre 2012.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2012/2013. (13A01077). . . . . *Pag.* 22

DECRETO 28 dicembre 2012.

Contributi a favore di imprenditori ittici per il rafforzamento del supporto tecnico-formativo per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici di bordo. (13A01112) . . . . *Pag.* 43

DECRETO 25 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia. (13A01091). . . . . *Pag.* 47

DECRETO 25 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana. (13A01092). . . . . *Pag.* 47

DECRETO 25 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte. (13A01093) . . . . *Pag.* 48

DECRETO 25 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lazio. (13A01094). . . . . *Pag.* 50

DECRETO 25 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana. (13A01095). . . . . *Pag.* 51

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 11 gennaio 2013.

Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. (13A01321) . . . . *Pag.* 53

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibitam». (13A01084). *Pag.* 59

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Ibigen». (13A01085) . . . . *Pag.* 59

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Ibigen». (13A01086) . . . . *Pag.* 59

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paidocin». (13A01087). . . . . *Pag.* 59

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metacen» (13A01088) . . . . *Pag.* 59

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Carbonato + Vitamina D3 Ratiopharm». (13A01089) . . . . *Pag.* 59

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Tiefenbacher». (13A01090) . . . . *Pag.* 60

Ministero della giustizia

Estratto del decreto 24 gennaio 2013 di correzione del decreto 21 novembre 2012, relativo alla dispensa per limite di età del notaio Luigi Alberti. (13A01299) . . . . *Pag.* 60

Cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili (13A01320). . . . . *Pag.* 60

Ministero dello sviluppo economico

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Desipuo S.r.l. Società fiduciaria e di revisione», in Civitanova Marche. (13A01083) . . . . *Pag.* 60

Regione del Veneto

Avviso di costituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT «Euregio Senza Confini r.l.» e di pubblicazione della Convenzione e dello Statuto. (13A01274). . . . . *Pag.* 60

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2012, n. **257**.

Regolamento integrativo del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, per il trattamento dei dati personali nella gestione del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e in particolare gli articoli 20, commi 2 e 3, 21, comma 2 che fissano i principi applicabili al trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il termine per l'identificazione, con atto di natura regolamentare, dei tipi di dati trattati e delle operazioni effettuate;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ed in particolare, l'articolo 21 dello stesso decreto, che attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze, tra l'altro, competenze e poteri in materia di tenuta del Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255, recante «Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21, e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali"», che identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili nel trattamento dei dati personali, sensibili o giudiziari, autorizzati per legge, per il Ministero dell'economia e delle finanze, la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, la Guardia di finanza e il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze;

Considerata la necessità di identificare i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e le operazioni eseguibili in relazione alle finalità di interesse pubblico, individuate da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle funzioni di abilitazione e di iscrizione al Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, nonché di tenuta e vigilanza dei menzionati registri;

Considerata, in particolare, la necessità di acquisire presso gli interessati o presso l'Autorità giudiziaria dati personali concernenti il possesso ed il mantenimento del requisito dell'onorabilità ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione nel Registro dei revisori legali e nel Registro del tirocinio;

Verificato il rispetto dei principi e delle garanzie previste dall'articolo 22 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento alla pertinenza, non eccedenza ed indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari utilizzati rispetto alle finalità perseguite, all'indispensabilità delle operazioni eseguibili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate per legge, nonché all'esistenza di fonti normative idonee a legittimare l'effettuazione delle medesime operazioni;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, iscritto nel relativo Registro dei provvedimenti in data 15 dicembre 2011, al n. 485, parere richiesto ai sensi degli articoli 20, comma 3, 21, comma 2, 154, commi 1, lettera *g)*, 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre 2012;

Vista la comunicazione effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota, n. 16113 del 9 novembre 2012, dell'Ufficio legislativo Economia e «il nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento» rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con foglio del 29 novembre 2012 n. 10977;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione al decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 255

1. Il presente regolamento, con l'allegata scheda, che ne costituisce parte integrante, individua i tipi di dati e di operazioni che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, rispettivamente, a trattare e ad effettuare, in applicazione della normativa sul funzionamento del Registro dei revisori legali e del relativo Registro del tirocinio, istituiti con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

2. La scheda indicata nel primo comma, contrassegnata come Scheda 18-*bis*, è inserita nell'Allegato n. 1 al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, dopo la scheda n. 18.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 293

ALLEGATO

ALLEGATO N. 1 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scheda n.18-bis

FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO PERSEGUITE DAL TRATTAMENTO

Accertamento dei requisiti di onorabilità (art. 69 del decreto legislativo n. 196/2003; art. 43, comma 2, del DPR 445/2000)

DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO

Verifica dei dati personali concernenti il requisito dell'onorabilità ai fini dell'iscrizione in registri di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, ed in particolare nel Registro dei revisori legali e del Registro del tirocinio.

FONTE NORMATIVA

Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39

TIPI DI DATI TRATTATI

- Dati giudiziari

OPERAZIONI ESEGUITE

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta:
a) presso gli interessati
b) presso terzi

- **Elaborazione**: in forma cartacea ed elettronica

SINTETICA DESCRIZIONE DEL TRATTAMENTO E DEL FLUSSO INFORMATIVO

Acquisizione della documentazione relativa ai requisiti di onorabilità previsti dalla normativa vigente ai fini dell'iscrizione, o del mantenimento dell'iscrizione, nel Registro dei revisori legali (ovvero nel Registro del tirocinio) da parte di:

- persone fisiche;
- amministratori o componenti del consiglio di gestione delle società di revisione legale.

Utilizzazione dei dati per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'iscrizione e alla permanenza nel Registro dei soggetti in argomento.
Raccolta delle informazioni dagli interessati o presso l'Autorità giudiziaria in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità da parte dei soggetti sopra indicati, limitatamente ai dati contenuti nel regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 39/2010, e con le modalità indicate nell'articolo 43, comma 2, del DPR 445/2000, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione.
L'iscrizione nel Registro dei revisori comporta l'utilizzo del titolo di revisore legale e la possibilità di esercitare incarichi di revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati presso società o altre imprese, ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010. La mancata sussistenza, ovvero la perdita, del requisito dell'onorabilità comporta l'impossibilità di iscriversi al Registro, ovvero la cancellazione dal Registro medesimo.
In ordine ai dati personali concernenti i requisiti di onorabilità, il soggetto incaricato della tenuta del Registro può effettuare operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, modificazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione dei dati.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.».

— Si riporta il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali):

«2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera *g)*, anche su schemi tipo.

3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'art. 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.».

— Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«2. Le disposizioni di cui all'art. 20, commi 2 e 4, si applicano anche al trattamento dei dati giudiziari.».

— Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 2010, n. 68, supplemento ordinario:

«Art. 21 *(Competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle finanze)* (In vigore dal 7 aprile 2010). — 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al controllo della qualità sui revisori legali e le società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico, nonché in merito a:

a) l'abilitazione, ivi compreso lo svolgimento del tirocinio, e l'iscrizione nel Registro dei revisori legali e delle società di revisione legale;

b) la tenuta del Registro e del registro del tirocinio;

c) la formazione continua;

d) il rispetto delle disposizioni del presente decreto legislativo da parte dei revisori legali e delle società di revisione legale che non hanno incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi su base convenzionale di enti pubblici o privati per lo svolgimento dei compiti, anche di indagine e accertamento, connessi all'abilitazione dei revisori legali e delle società di revisione legale, alla tenuta del Registro e del registro del tirocinio, allo svolgimento della formazione continua e al controllo della qualità.

3. Gli enti di cui al comma 2 svolgono i compiti in conformità alle disposizioni del presente decreto legislativo, dei suoi regolamenti di attuazione, e di una convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli enti di cui al comma 2 si dotano di procedure idonee a prevenire, rilevare e gestire conflitti di interesse o altre circostanze che, nello svolgimento dei compiti delegati, possono compromettere l'indipendenza rispetto agli iscritti nel Registro o nel registro del tirocinio.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sul corretto e indipendente svolgimento dei compiti delegati da parte degli enti di cui al comma 2, può indirizzare loro raccomandazioni e può, in ogni momento, recedere senza oneri dalle convenzioni di cui al comma 3, avocando i compiti delegati.

6. Nell'esercizio della vigilanza di cui ai commi 1 e 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può:

a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti;

b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti, anche mediante audizione, dai revisori legali e dai soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai dirigenti della società di revisione legale;

c) richiedere notizie, dati o documenti sotto qualsiasi forma stabilendo il termine per la relativa comunicazione e procedere ad audizione personale, nei confronti di chiunque possa essere informato dei fatti.

7. Lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della giustizia dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel Registro. Gli iscritti nel Registro sono tenuti al versamento dei contributi entro il 31 gennaio di ciascun anno. In caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare i provvedimenti di cui all'art. 24.

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti annualmente l'entità dei contributi, commisurati al mero costo del servizio reso, nonché la ripartizione degli stessi tra i due Ministeri. Per le funzioni il cui costo varia in relazione alla complessità dell'attività svolta dall'iscritto nel Registro, il contributo è commisurato all'ammontare dei ricavi e dei corrispettivi realizzati dagli iscritti e in misura tale da garantire l'integrale copertura del costo del servizio.

9. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet una relazione sull'attività svolta. Nella relazione sono illustrati, tra l'altro, i risultati complessivi dei controlli della qualità.».

— Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255 (Regolamento di attuazione degli articoli 20, 21 e 181 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali») è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2008, n. 7, supplemento ordinario.

— Si riporta il testo dell'art. 22 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 22 *(Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari)* (In vigore dal 1° gennaio 2004). — 1. I soggetti pubblici conformano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato.

2. Nel fornire l'informativa di cui all'art. 13 i soggetti pubblici fanno espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. I soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possono essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

4. I dati sensibili e giudiziari sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

5. In applicazione dell'art. 11, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, i soggetti pubblici verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. Al fine di assicurare che i dati sensibili e giudiziari siano indispensabili rispetto agli obblighi e ai compiti loro attribuiti, i soggetti pubblici valutano specificamente il rapporto tra i dati e gli adempimenti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'indispensabilità dei dati sensibili e giudiziari riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni o gli adempimenti.

6. I dati sensibili e giudiziari contenuti in elenchi, registri o banche di dati, tenuti con l'ausilio di strumenti elettronici, sono trattati con tecniche di cifratura o mediante l'utilizzazione di codici identificativi o di altre soluzioni che, considerato il numero e la natura dei dati trattati, li rendono temporaneamente inintelligibili anche a chi è autorizzato ad accedervi e permettono di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. I dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sono conservati separatamente da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo. I medesimi dati sono trattati con le modalità di cui al comma 6 anche quando sono tenuti in elenchi, registri o banche di dati senza l'ausilio di strumenti elettronici.

8. I dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

9. Rispetto ai dati sensibili e giudiziari indispensabili ai sensi del comma 3, i soggetti pubblici sono autorizzati ad effettuare unicamente le operazioni di trattamento indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali il trattamento è consentito, anche quando i dati sono raccolti nello svolgimento di compiti di vigilanza, di controllo o ispettivi.

10. I dati sensibili e giudiziari non possono essere trattati nell'ambito di test psico-attitudinali volti a definire il profilo o la personalità dell'interessato. Le operazioni di raffronto tra dati sensibili e giudiziari, nonché i trattamenti di dati sensibili e giudiziari ai sensi dell'art. 14, sono effettuati solo previa annotazione scritta dei motivi.

11. In ogni caso, le operazioni e i trattamenti di cui al comma 10, se effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari, nonché la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, sono ammessi solo se previsti da espressa disposizione di legge.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo recano principi applicabili, in conformità ai rispettivi ordinamenti, ai trattamenti disciplinati dalla Presidenza della Repubblica, dalla Camera dei deputati, dal Senato della Repubblica e dalla Corte costituzionale.».

— Si riporta il testo dell'art. 154 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

«Art. 154 *(Compiti)*(In vigore dal 3 luglio 2008). — 1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni, il Garante, anche avvalendosi dell'Ufficio e in conformità al presente codice, ha il compito di:

a) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto della disciplina applicabile e in conformità alla notificazione, anche in caso di loro cessazione e con riferimento alla conservazione dei dati di traffico;

b) esaminare i reclami e le segnalazioni e provvedere sui ricorsi presentati dagli interessati o dalle associazioni che li rappresentano;

c) prescrivere anche d'ufficio ai titolari del trattamento le misure necessarie o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti, ai sensi dell'art. 143;

d) vietare anche d'ufficio, in tutto o in parte, il trattamento illecito o non corretto dei dati o disporne il blocco ai sensi dell'art. 143, e di adottare gli altri provvedimenti previsti dalla disciplina applicabile al trattamento dei dati personali;

e) promuovere la sottoscrizione di codici ai sensi dell'art. 12 e dell'art. 139;

f) segnalare al Parlamento e al Governo l'opportunità di interventi normativi richiesti dalla necessità di tutelare i diritti di cui all'art. 2 anche a seguito dell'evoluzione del settore;

g) esprimere pareri nei casi previsti;

h) curare la conoscenza tra il pubblico della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei dati;

i) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle funzioni;

l) tenere il registro dei trattamenti formato sulla base delle notificazioni di cui all'art. 37;

m) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo stato di attuazione del presente codice, che è trasmessa al Parlamento e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

2. Il Garante svolge altresì, ai sensi del comma 1, la funzione di controllo o assistenza in materia di trattamento dei dati personali prevista da leggi di ratifica di accordi o convenzioni internazionali o da regolamenti comunitari e, in particolare:

a) dalla legge 30 settembre 1993, n. 388, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione dei protocolli e degli accordi di adesione all'accordo di Schengen e alla relativa convenzione di applicazione;

b) dalla legge 23 marzo 1998, n. 93, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione istitutiva dell'Ufficio europeo di polizia (Europol);

c) dal regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, e dalla legge 30 luglio 1998, n. 291, e successive modificazioni, di ratifica ed esecuzione della convenzione sull'uso dell'informatica nel settore doganale;

d) dal regolamento (CE) n. 2725/2000 del Consiglio, dell'11 dicembre 2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali e per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino;

e) nel capitolo IV della convenzione n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'art. 13 della convenzione medesima.

3. Il Garante coopera con altre autorità amministrative indipendenti nello svolgimento dei rispettivi compiti. A tale fine, il Garante può anche invitare rappresentanti di un'altra autorità a partecipare alle proprie riunioni, o essere invitato alle riunioni di altra autorità, prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse; può richiedere, altresì, la collaborazione di personale specializzato addetto ad altra autorità.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice.

5. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Garante è reso nei casi previsti nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Quando, per esigenze istruttorie, non può essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

6. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione a quanto previsto dal presente codice o in materia di criminalità informatica è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante.».

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 39 del 2010, si veda nelle note alle premesse.

— Per il riferimento al citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 novembre 2007, n. 255, si veda nelle note alle premesse.

13G00040

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di San Leucio del Sannio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Leucio del Sannio (Benevento) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2012, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Leucio del Sannio (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Annalisa Sorrentino è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Leucio del Sannio (Benevento), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Benevento, con provvedimento del 19 novembre 2012, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Benevento, con decreto del 27 dicembre 2012, ha nominato un commissario *ad acta* per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile.

Nel contempo, essendosi concretizzata la fattispecie prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Benevento ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 27 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Leucio del Sannio (Benevento) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Annalisa Sorrentino.

Roma, 18 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01108

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Scopello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Scopello (Vercelli);

Viste le dimissioni rassegnate da sette consiglieri su nove assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Scopello (Vercelli) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Lucia Castelluccio è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Scopello (Vercelli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011 e composto dal sindaco e da nove consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 18 dicembre 2012, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Vercelli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 18 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Scopello (Vercelli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Lucia Castelluccio.

Roma, 18 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01109

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Valenzano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Valenzano (Bari);

Viste le dimissioni rassegnate, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Valenzano (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Nicola Covella è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Valenzano (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 e 29 marzo 2010 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 19 dicembre 2012.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di persona all'uopo delegata con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Bari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 19 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Valenzano (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Nicola Covella.

Roma, 18 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01110

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Riparbella e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Riparbella (Pisa);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° dicembre 2012, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Riparbella (Pisa) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Giovanna Piccolo è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Riparbella (Pisa) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Ghero Fontanelli.

Il citato amministratore, in data 1° dicembre 2012, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pisa ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 22 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Riparbella (Pisa) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Giovanna Piccolo.

Roma, 18 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 gennaio 2013.

Scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario del 2012, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Considerato, altresì, che la maggioranza dei consiglieri ha rassegnato le dimissioni nel corso della seduta del consiglio comunale del 1° dicembre 2012;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 e lettera *c)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Pia De Rosa è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 2013

NAPOLITANO

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 15 e 16 maggio 2011, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il prefetto di Napoli, con provvedimento del 9 novembre 2012, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il prefetto di Napoli, con decreto del 30 novembre 2012, ha nominato un commissario ad acta per l'approvazione in via sostitutiva del documento contabile.

Nel corso del perfezionamento di tale procedura, la situazione di crisi si era aggravata a seguito delle dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri.

Ricorrendo le fattispecie previste dall'art. 141, comma 1, lettera *b)* n. 3 e lettera *c)* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Napoli ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, con provvedimento del 4 dicembre 2012, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte del prefetto.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Pia De Rosa.

Roma, 18 gennaio 2013

Il Ministro dell'interno: CANCELLIERI

13A01301

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 febbraio 2013.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 365 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che, l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 febbraio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 20.731 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 18 dicembre 2012, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 14 febbraio 2013 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 365 giorni con scadenza 14 febbraio 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 8.500 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli articoli 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi articoli 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 50 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel ser-

vizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la Consob ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la Consob, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 12 febbraio 2013. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'ar-

ticolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli articoli 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli annuali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 15% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo art. 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 febbraio 2013.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli articoli 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT annuali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più

specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1, del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2013

p. *Il direttore generale:* CANNATA

13A01372

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 31 gennaio 2013.

Modifica al decreto 16 giugno 2008 concernente l'approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto 18 maggio 2007.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO
E DELLA DIFESA CIVILE

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante «Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2007;

Visto il decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 16 giugno 2008, recante «Approvazione del programma e delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2008;

Rilevata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al predetto decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 16 giugno 2008, al fine di semplificare il programma e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione teorico-pratica, rivolti ai gestori delle attività di spettacolo viaggiante;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche all'Allegato 1 del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 16 giugno 2008

1. All'Allegato 1 del decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 16 giugno 2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La nota (1) del Modulo A - che definisce i «gestori esperti» è sostituita dalla seguente:

«(1) Ai fini del presente decreto si considerano "esperti" i gestori che siano in possesso della licenza di cui all'art. 69 TULPS per l'esercizio di attrazioni dello spettacolo viaggiante da almeno 5 anni.»;

b) Il titolo del punto B2 «Nozioni pratiche» è sostituito dal seguente:

«Nozioni pratiche, da acquisirsi con tirocinio in affiancamento ad esercente spettacoli viaggianti che abbia conseguito l'abilitazione alla certificazione del corretto montaggio delle attrazioni.».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2013

Il Capo dipartimento: TRONCA

13A01111

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 ottobre 2012.

Trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante delega al Governo per l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31luglio1980, n. 619, attuativo della citata disposizione, concernente l'istituzione dell'ISPESL;

Visto il decreto legislativo del 30giugno1993, n. 268, recante disposizioni sul riordinamento dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1994, n. 441, recante il «Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 4dicembre2002, n. 303, concernente il «Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL, a norma dell'art. 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419»;

Vista la delibera del commissario straordinario dell'ISPESL n. 1 del 1° marzo 2010, attuativa dell'art. 13, comma 1, lettera *n)*, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 4 dicembre 2002;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che dispone la soppressione dell'ISPESL a decorrere dal 31 maggio 2010 e l'attribuzione, con effetto dalla medesima data, delle relative funzioni all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto, in particolare, il comma 4 del citato art. 7 della legge n. 122 del 2010 che demanda ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro della salute, il trasferimento all'INAIL delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso ISPESL, sulla base delle risultanze del bilancio di chiusura dell'ente soppresso alla data del 31 maggio 2010;

Vista la delibera n. 11 del 9 luglio 2010 del commissario straordinario del soppresso ISPESL relativa all'approvazione del bilancio di chiusura della gestione al 31 maggio 2010, unitamente al parere espresso al riguardo dal collegio dei revisori dei conti con verbale n. 23 del 9 luglio 2010;

Visti i pareri espressi sul predetto bilancio di chiusura dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 65892 del 5 agosto 2010, e dal Ministero della salute, con nota n. 6647-P del 15 novembre 2010;

Viste le delibere del commissario straordinario del soppresso ISPESL n. 12 del 30 dicembre 2010 relativa alla variazione del bilancio di chiusura della gestione al 31 maggio 2010 e n. 13 del 31 dicembre 2010 relativa alla rielaborazione del predetto bilancio, unitamente al parere espresso al riguardo dal collegio dei revisori dei conti con verbale n. 1 del 3 gennaio 2011;

Visti i pareri espressi sulla citata variazione e rielaborazione del bilancio di chiusura della gestione al 31 maggio 2010 dal Ministero dell'economia e delle finanze, con nota n. 3804 del 2 febbraio 2011, e dal Ministero della salute, con note n. 310-P del 18 gennaio 2011 e n. 1881-P del 23 marzo 2011;

Visto l'art. 3 del citato decreto legislativo n. 268 del 1993 che individua la disciplina applicabile al rapporto di lavoro del personale del soppresso ISPESL;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 del contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009, stipulato in data 11 giugno 2007, che include nell'ambito del comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione anche il personale dell'ex ISPESL;

Visto il comma 5 del citato art. 7 della legge n. 122 del 2010 secondo cui, in attesa della definizione dei comparti di contrattazione in applicazione dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale transitato dal soppresso ISPESL all'INAIL continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII;

Visto l'art. 18, comma 21, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2009, recante “Autorizzazione ad assumere unità di personale, ai sensi del comma 643 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, per dieci enti di ricerca”;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di individuare le risorse strumentali, finanziarie e umane, del soppresso ISPESL da attribuire all’INAIL;

Visto il verbale della Conferenza di servizi di cui all’art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tenutasi in data 14 marzo 2012, con le tutte le Amministrazioni concertanti per la definizione dell’istruttoria tecnica propedeutica all’adozione del decreto interministeriale di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del soppresso ISPESL all’INAIL;

Vista la direttiva del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 23 giugno 2010, recante “Prime linee attuative in materia di soppressione e incorporazione di enti e istituti vigilati - art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”;

Ravvisata, pertanto, l’esigenza di dare attuazione alla disposizione recata dal citato comma 4 dell’art. 7 della legge n. 122 del 2010;

Decreta:

Art. 1.

Trasferimento delle funzioni

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, le funzioni esercitate dal soppresso Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro sono trasferite all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, che subentra in tutti i rapporti, attivi e passivi, relativi alle funzioni svolte dal soppresso ISPESL.

Art. 2.

Trasferimento delle risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, l’INAIL subentra nella titolarità dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali del soppresso ISPESL di cui agli allegati 1, 2 e 3 del presente decreto.

2. Con effetti dalla medesima data di cui al comma 1, l’INAIL subentra in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla gestione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie e strumentali del soppresso ISPESL.

Art. 3.

Trasferimento del personale

1. A decorrere dal 31 maggio 2010, il personale di ruolo in servizio a tale data alle dipendenze del soppresso ISPESL, come individuato nell’allegato 4 del presente decreto, è trasferito presso l’INAIL, il quale subentra nella titolarità dei relativi rapporti di lavoro. In esito alle operazioni di inquadramento e tenuto conto delle assunzioni già autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2009, l’INAIL, con apposito provvedimento provvede ad incrementare ed a rimodulare, ai sensi delle disposizioni vigenti, la propria dotazione organica nella misura prevista dall’allegato 4.

2. In attesa di definizione dei comparti di contrattazione, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale di cui al comma 1 continua ad applicarsi il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell’area VII.

3. Resta ferma la possibilità dell’INAIL di procedere secondo le vigenti disposizioni di legge alle assunzioni autorizzate e non ancora effettuate alla data del 31 maggio 2010, nell’ambito delle risorse stanziate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2009 nella parte riguardante il soppresso ISPESL.

4. Per i restanti rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 1 in corso con il soppresso ISPESL alla data del 31 maggio 2010, l’INAIL subentra nella titolarità dei relativi contratti fino alla data di scadenza di ciascuno di essi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2012

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

Il Ministro dell’economia e delle finanze
GRILLI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 139

ALLEGATO *1*

[illegible]	regione	prov	città	via	civico	partita catastale	foglio	partic.	sub
ISPESL	LAZIO	RM	ROMA	Via del Torraccio di Torrenova	7		1020	3420	
ISPESL	LAZIO	RM	ROMA	Via del Torraccio di Torrenova	7		1020	452	501
ISPESL	LAZIO	RM	ROMA	Via del Torraccio di Torrenova	7		1020	452	502
ISPESL	LAZIO	RM	ROMA	Via del Torraccio di Torrenova	7		1020	452	503
ISPESL	LAZIO	RM	ROMA	Via del Torraccio di Torrenova	7		1020	3410	
ISPESL	LAZIO	RM	ROMA	Via del Torraccio di Torrenova	7		1020	4411	
ISPESL	LAZIO	RM	ROMA	Via del Torraccio di Torrenova	7		1020	3428	
ISPESL	LAZIO	RM	MONTEPORZIO	Via Fontana Candida	1		2	103	1
ISPESL	LAZIO	RM	MONTEPORZIO	Via Fontana Candida	1		2	339	
ISPESL	LAZIO	RM	MONTEPORZIO	Via Fontana Candida	1		2	343	
ISPESL	LAZIO	RM	MONTEPORZIO	Via Fontana Candida	1		2	98	
ISPESL	LAZIO	RM	MONTEPORZIO	Via Fontana Candida	1		2	128	

ALLEGATO 2

Stato Patrimoniale

ATTIVITA'	31/05/2010	31/12/2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I. *Immobilizzazioni immateriali*		
1) Costi d'impianto e di ampliamento		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione opere di ingegno	553.045	553.045
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi		
8) Altre		
Totale	553.045	553.045
II. *Immobilizzazioni materiali*		
1) Terreni e fabbricati	6.118.967	6.118.967
2) Impianti e macchinari	12 546 701	12.337.212
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Automezzi e motomezzi	43 608	43.608
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
6) Diritti reali di godimento		
7) Altri beni	4.417.876	4.417.352
Totale	23.127.152	22.917.139
III. *Immobilizzazioni finanziarie*, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		
1) Partecipazioni in.		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) altre imprese		
e) altri enti		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici		
d) verso altri		
3) Altri titoli		
4) Crediti finanziari diversi		
Totale		
	23.680.197	23.470.184
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I. *Rimanenze*		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso		
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale		
II. *Residui attivi*, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc	5 421 228	1 942 001
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	44 246 909	712.325
4-bis) Crediti tributari		4 312
4-ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	2.047.739	5 596 125
Totale	51.715.877	8.254.763
III. *Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni*		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Altre partecipazioni		
4) Altri titoli		
Totale		
IV. *Disponibilità liquide*		
1) depositi bancari e postali	62 251.539	80.030 082
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa		
Totale	62.251.539	80.030.082
Totale attivo circolante (C)	113.987 415	88.284 825
D) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei attivi		
2) Risconti attivi		
Totale ratei e risconti (D)		
Totale attivo	137.647 812	111.755.009

PASSIVITA'	31/05/2010	31/12/2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I. *Fondo di dotazione*	24.982.944	24 982 944
II. *Riserve obbligatorie e derivanti da leggi*		
III. *Riserve di rivalutazione*		
IV. *Contributi a fondo perduto*		
V. *Contributi per ripiano disavanzi*		
VI. *Riserve statutarie*		
VII. *Altre riserve distintamente indicate*		
VIII. *Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo*	4.458 990	4 458.670
IX. *Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio*	5 600.765	320
Totale Patrimonio netto (A)	35 042.699	29 441.934
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
Totale Contributi in conto capitale (B)		
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per trattamento di quiescienza e obblighi simili		
2) per imposte		
3) per altri rischi ed oneri futuri	13 021 800	47 140 961
4) per ripristino investimenti		
Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	13.021.800	47.140.961
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascunavoce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) verso le banche		
3) verso altri finanziatori		
4) acconti		8.429.325
5) debiti verso fornitori	18 818.790	7 328.906
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	1 192.167	263 152
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	570.321	1 203.816
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato od altri soggetti pubblici		
12) debiti diversi	27.993.015	17.948.915
13) debiti verso personale	35.487.940	
Totale	84 062 233	35.172.114
Totale Debiti (E)	84.062.233	35.172.114
F) RATEI E RISCONTI		
1) Ratei passivi		
2) Risconti passivi	5 520 880	
3) Aggio su prestiti		
4) Riserve tecniche		
Totale ratei e risconti (D)	5.520.880	0
Totale passivo e n	137.647 812	111 755 009

	al 31/5/2010		2009	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	16 266 630		24.503 334	
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0		0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0		0	
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	26.629.327		66.932.656	
contributi c/esercizio erogati dallo Stato (tab C)	24.134.764		61 378.319	
contributi dal FSN per ricerca corrente	666 667		1.600.000	
altri ricavi e proventi (rimborsi ed entrate varie)	1.418 640		3.954.337	
contributi da MinSalute per ricerca finalizzata	0		0	
contributi per accordi con MinSalute	0		0	
contributi per accordi con Altri	409.257		0	
Totale valore della produzione (A)		42.895.958		91.435.989
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	1.309.870		2.335.485	
7) per servizi	5.825.147		14.298.192	
8) per godimento beni di terzi	1.404.888		2.916.198	
9) per il personale	30.778.497		65.109.119	
a) salari e stipendi	*19.428.867*		*42.676.791*	
b) oneri sociali	*5.882.140*		*11.053 523*	
c) trattamento di fine rapporto				
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	*5.467.489*		*11.178 804*	
10) Ammortamenti e svalutazioni	0		2 889.791	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0		0	
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		0	
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	0		0	
12) Accantonamenti per rischi	0		0	
13) Accantonamenti ai fondi per oneri	0		1.728.364	
14) Oneri diversi di gestione	85.401		1.057.092	
Totale Costi (B)		39.403.802		90.334.242
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		3.492.156		1.101.748
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) Proventi da partecipazioni				
16) Altri proventi finanziari	56.300		73.975	
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni				
d) proventi diversi dai precedenti	*56.300*		*73.975*	
17) Interessi e altri oneri finanziari				
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)		56.300		73.975
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di imobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazioni				
b) di imobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)				
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.14)				
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		3.433.732		4 250.802
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui		-30.964		-953.753
Totale delle partite straordinarie		3.402.768		3.297.049
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		6.951.224		4 472.772
Imposta dell'esercizio	1.350.459		4 472.452	
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico		5.600.765		320

ALLEGATO 3

Situazione patrimoniale beni mobili risultanti dagli inventari dei Dipartimenti Territoriali e dagli Uffici Centrali al 31 maggio 2010

DIPARTIMENTO	CAT	Con. Iniziale al 01/01/2010	Totale Aumenti	Totale Diminuzioni	Con. Finale al 31.05.2010	n° dei beni cons. al 01/01/2010	n° dei beni cons. al 31/05/2010
ALESSANDRIA	1	€ 28.311,38	€ -	€ -	€ 28.311,38	25	25
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 13.475,22	€ -	€ -	€ 13.475,22	3	3
ANCONA	1	€ 18.727,81	€ -	€ -	€ 18.727,81	35	35
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 3.949,18	€ -	€ -	€ 3.949,18	4	4
AOSTA	1	€ 12.619,81	€ -	€ -	€ 12.619,81	14	14
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 3.446,37	€ -	€ -	€ 3.446,37	4	4
AVELLINO	1	€ 11.252,99	€ -	€ -	€ 11.252,99	17	17
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 12.449,34	€ -	€ -	€ 12.449,34	10	10
BARI	1	€ 35.752,80	€ -	€ -	€ 35.752,80	94	94
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 5.644,04	€ -	€ -	€ 5.644,04	5	5
BERGAMO	1	€ 3.780,00	€ -	€ -	€ 3.780,00	1	1
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 8.086,81	€ -	€ -	€ 8.086,81	13	13
BIELLA	1	€ 19.664,95	€ -	€ -	€ 19.664,95	18	18
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
BOLOGNA	1	€ 27.217,96	€ -	€ -	€ 27.217,96	22	22
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 6.841,79	€ -	€ -	€ 6.841,79	5	5
BOLZANO	1	€ 9.599,29	€ -	€ -	€ 9.599,29	10	10
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 22.727,27	€ -	€ -	€ 22.727,27	12	12
BRESCIA	1	€ 38.059,78	€ -	€ -	€ 38.059,78	16	16
	2	€ 3.942,01	€ -	€ -	€ 3.942,01	9	9
	3	€ 2.047,06	€ -	€ -	€ 2.047,06	2	2
CAGLIARI	1	€ 20.762,95	€ -	€ -	€ 20.762,95	52	52
	2	€ 2.150,52	€ -	€ -	€ 2.150,52	4	4
	3	€ 7.843,49	€ -	€ -	€ 7.843,49	9	9
CAMPOBASSO	1	€ 2.072,40	€ -	€ -	€ 2.072,40	3	3
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 23.953,79	€ -	€ -	€ 23.953,79	5	5
CATANIA	1	€ 26.146,43	€ -	€ -	€ 26.146,43	41	41
	2	€ 5.911,70	€ -	€ -	€ 5.911,70	1	1
	3	€ 10.955,41	€ -	€ -	€ 10.955,41	12	12
CATANZARO	1	€ 13.584,43	€ -	€ -	€ 13.584,43	63	63
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 8.855,35	€ -	€ -	€ 8.855,35	7	7
COMO	1	€ 38.808,26	€ -	€ -	€ 38.808,26	57	57
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
FIRENZE	1	€ 20.296,20	€ -	€ -	€ 20.296,20	30	30

Situazione patrimoniale beni mobili risultanti dagli Inventari dei Dipartimenti Territoriali e dagli Uffici Centrali al 31 maggio 2010

	2	€ 1.376,35	€ -	€ -	€ 1.376,35	2	2
	3	€ 22.288,31	€ -	€ -	€ 22.288,31	14	14
FORLI'	1	€ 15.420,48	€ -	€ -	€ 15.420,48	32	32
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 6.546,52	€ -	€ -	€ 6.546,52	5	5
	5	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
GENOVA	1	€ 42.139,53	€ 2.087,09	€ -	€ 44.226,62	51	53
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 8.141,04	€ 2.994,00	€ -	€ 11.135,04	8	10
LAMEZIA TERME	1	€ 115.726,53	€ -	€ -	€ 115.726,53	189	189
	2	€ 4.151,64	€ -	€ -	€ 4.151,64	5	5
	3	€ 920.355,22	€ -	€ -	€ 920.355,22	246	246
LIVORNO	1	€ 17.638,70	€ 3.000,00	€ 654,00	€ 19.984,70	24	24
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 6.068,44	€ -	€ -	€ 6.068,44	7	7
LUCCA	1	€ 51.391,94	€ -	€ 34.802,49	€ 16.589,45	74	21
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 1.342,92	€ -	€ 67,16	€ 1.275,76	2	2
MESSINA	1	€ 36.080,00	€ -	€ -	€ 36.080,00	128	128
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 7.234,06	€ -	€ -	€ 7.234,06	8	8
MILANO	1	€ 342.492,45	€ -	€ -	€ 342.492,45	221	221
	2	€ 10.131,04	€ -	€ -	€ 10.131,04	12	12
	3	€ 16.739,71	€ -	€ -	€ 16.739,71	10	10
NAPOLI	1	€ 139.568,19	€ -	€ 74.373,14	€ 65.195,05	89	71
	2	€ 3.170,88	€ -	€ 391,97	€ 2.778,91	4	4
	3	€ 12.836,84	€ -	€ 944,12	€ 11.892,72	10	10
PADOVA	1	€ 22.999,78	€ -	€ -	€ 22.999,78	40	40
	2	€ 502,20	€ -	€ -	€ 502,20	1	1
	3	€ 11.170,39	€ -	€ -	€ 11.170,39	8	8
PALERMO	1	€ 17.600,26	€ -	€ -	€ 17.600,26	100	100
	2	€ 1.296,00	€ -	€ -	€ 1.296,00	3	3
	3	€ 5.960,85	€ -	€ -	€ 5.960,85	11	11
	5	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
PESCARA	1	€ 31.417,80	€ -	€ -	€ 31.417,80	51	51
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 15.766,67	€ -	€ -	€ 15.766,67	7	7
PIACENZA	1	€ 84.181,54	€ -	€ -	€ 84.181,54	66	66
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 60.827,70	€ -	€ -	€ 60.827,70	34	34
POTENZA	1	€ 79.438,92	€ 850,80	€ -	€ 80.289,72	61	62
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
ROMA	1	€ 33.534,05	€ -	€ -	€ 33.534,05	50	50
	2	€ 5.636,46	€ -	€ -	€ 5.636,46	6	6
	3	€ 8.607,30	€ -	€ -	€ 8.607,30	9	9
SASSARI	1	€ 19.052,20	€ -	€ -	€ 19.052,20	30	30
	2	€ 947,18	€ -	€ -	€ 947,18	1	1
	3	€ 9.994,77	€ -	€ -	€ 9.994,77	9	9

Situazione patrimoniale beni mobili risultanti dagli inventari dei Dipartimenti Territoriali e dagli Uffici Centrali al 31 maggio 2010

Sede	cat.	cons. iniziale	aumenti	diminuzioni	cons. finale 31/05/10	n° dei beni cons. al 1/1/10	n° dei beni cons. al 31/05/10
TARANTO	1	€ 20.482,35	€ 4.731,64	€ 1.752,00	€ 23.461,99	50	52
	2	€ 1.755,95	€ -	€ -	€ 1.755,95	3	3
	3	€ 6.978,45	€ -	€ -	€ 6.978,45	4	4
TERNI	1	€ 21.542,55	€ -	€ -	€ 21.542,55	21	21
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 10.877,61	€ -	€ -	€ 10.877,61	18	18
TORINO	1	€ 13.248,33	€ -	€ -	€ 13.248,33	27	27
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 6.082,54	€ -	€ -	€ 6.082,54	4	4
	5	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
UDINE	1	€ 17.814,10	€ -	€ -	€ 17.814,10	17	17
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 5.249,13	€ -	€ -	€ 5.249,13	4	4
VENEZIA	1	€ 35.723,25	€ 16.409,91	€ -	€ 52.133,16	150	323
	2	€ -	€ 916,36	€ -	€ 916,36	0	117
	3	€ 23.721,66	€ 5.946,36	€ -	€ 29.668,02	17	188
VERONA	1	€ 22.214,26	€ -	€ -	€ 22.214,26	39	39
	2	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
	3	€ 10.763,01	€ -	€ -	€ 10.763,01	11	11
SEDI CENTRALI	1	€ 2.098.920,25	€ -	€ -	€ 2.098.920,25	1311	1311
	2	€ 44.822,80	€ -	€ -	€ 44.822,80	16	16
	3	€ 1.946.633,66	€ -	€ -	€ 1.946.633,66	288	288
	6	€ 276.831,02	€ -	€ -	€ 276.831,02	1	1
MONTEPORZIO	1	€ 853.190,44	€ 102.850,44	€ 3.438,35	€ 952.602,53	841	930
	2	€ 47.581,23	€ -	€ -	€ 47.581,23	34	34
	3	€ 13.424.416,77	€ 194.495,33	€ 7.845,83	€ 13.611.066,27	2817	2863
	6	€ 92.316,00	€ -	€ -	€ 92.316,00	3	3
AREA CASILINA	1	€ 158.763,22	€ -	€ -	€ 158.763,22	100	100
	2	€ 1.177,52	€ -	€ -	€ 1.177,52	1	1
	3	€ 658.149,80	€ -	€ -	€ 658.149,80	143	143
	5	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
TOTALE		€ 22.457.987,55	€ 334.281,93	€ 124.269,08	€ 22.667.980,42	8.151	8.683

	cat.	cons. iniziale	aumenti	diminuzioni	cons. finale 31/05/10	n° dei beni cons. al 1/1/10	n° dei beni cons. al 31/05/10
Beni mobili	1	€ 4.617.238,56	€ 129.929,88	€ 115.019,98	€ 4.632.148,46	4.260	4.456
Aquisto libri e pubbl.	2	€ 134.553,48	€ 916,36	€ 391,97	€ 135.077,87	102	219
Strumentaz. ricerca	3	€ 17.337.028,49	€ 203.435,69	€ 8.857,11	€ 17.531.607,07	3.785	4.004
	5	€ -	€ -	€ -	€ -	0	0
Automobili	6	€ 369.147,02	€ -	€ -	€ 369.147,02	4	4
tot. Generale		€ 22.457.987,55	€ 334.281,93	€ 124.269,06	€ 22.667.980,42	8.151	8.683

ALLEGATO 4

Organico al 31/05/2010

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'ISPESL AL 31.05.2010

Totale n. 838 unità di cui: n. 837 unità a tempo indeterminato n. 1 unità con contratto a tempo determinato (Direttore generale)			
Livello prof.le	**Profilo**	**Dotazione Organica delibera n. 1 CS/2010 1/03/2010**	**Personale presente al 31/05/2010**
I	DIR.RICERCA (*)	38	18
II	PRIMO RIC.	124	34
III	RICERCATORE	157	113
I	DIR.TECNOL.	15	1
II	PRIMO TECN.	72	15
III	TECNOLOGO	139	89
I	DIRIGENTE I^ FASCIA (*)	2	0
II	DIRIGENTE II^ FASCIA	11	9
IV	FUNZ.AMM. ART. 15	0	1
IV	FUNZ.AMMIN.	80	50
V	FUNZ.AMMIN.	85	22
IV	COLL.T.E.R.	92	72
V	COLL.T.E.R.	60	49
VI	COLL.T.E.R.	136	80
V	COLLAB.AMM.NE	21	13
VI	COLLAB.AMM.NE	88	73
VII	COLLAB.AMMNE.	95	59
VI	ASSIST.TECN.	0	5
VI	OPERATORE TECNICO	15	4
VII	OPERATORE TECNICO	14	11
VIII	OPERATORE TECNICO	55	46
VII	OPERAT.AMM.NE	8	5
VIII	OPERAT AMM.NE	76	65
IX	OPERAT.AMM.NE	0	3
VIII	AUSIL.TECNICO	0	0
IX	AUSIL.TECNICO	0	0
IX	AUSIL.AMMIN NE	0	0
		1383	837

(*) Per effetto delle sentenze emesse dal Tribunale di Roma, sez. Lavoro, n. 11861 del 6 luglio 2009 e n. 19493 del 6 dicembre 2010, il numero dei dirigenti di prima fascia è da intendersi pari a 1.
Detta unità di personale trova compensazione nella diminuzione del numero dei dirigenti di ricerca di I livello, che risulta, quindi pari a 17, come meglio precisato nella relazione illustrativa di accompagno al provvedimento.

13A01097

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 dicembre 2012.

Denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso per l'annata agraria 2012/2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso e l'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante modificazioni alla predetta legge;

Visto il parere favorevole dell'Ente nazionale risi all'adozione delle allegate tabelle di denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, sulla base delle determinazioni assunte dai rappresentanti dell'intera filiera di settore;

Considerate le istanze rappresentate dalle associazioni di filiera e ravvisata l'esigenza di apportare, con effetto immediato, talune modifiche in ordine alle caratteristiche descritte nell'allegato *F* del decreto ministeriale dell'11 gennaio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 37 del 15 febbraio 2011;

Ritenuto che il provvedimento, concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e la loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopra citata legge 18 marzo 1958, n. 325, è di competenza del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 novembre 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti relative all'annata agraria 2012-2013, sono riportate, ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, nelle tabelle annesse al presente decreto.

2. Le nuove varietà di risone, inserite nell'allegato A, rispettano i parametri di classificazione della denominazione di vendita, di cui all'allegato F del presente decreto ministeriale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2012

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
CATANIA

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 1, foglio n. 222

ALLEGATO *A*

DENOMINAZIONE DELLE VARIETA' DI RISONE
E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ITALIANO

RISONE	**RISO**
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
AGATA AMBRA ARPA BALILLA BRIO CENTAURO CERERE CL 12 DUCATO ELIO ERIDANO MARTE PERLA SELENIO SFERA SOLE CL SP 55 VIRGO	ORIGINARIO o AGATA o AMBRA o ARPA o BALILLA o BRIO o CENTAURO o CERERE o CL 12 o DUCATO o ELIO o ERIDANO o MARTE o PERLA o SELENIO o SFERA o SOLE CL o SP 55 o VIRGO
CRIPTO	CRIPTO
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
ALPE ARCO CRONO FLIPPER LIDO MUSA ROSA MARCHETTI SARA SAVIO TEA	ALPE o ARCO o CRONO o FLIPPER o LIDO o MUSA o ROSA MARCHETTI o R.M. o SARA o SAVIO o TEA

ARGO NUOVO MARATELLI ORIONE PADANO (BAHIA)	ARGO o NUOVO MARATELLI o ORIONE o PADANO
VIALONE NANO	VIALONE NANO
VENERE	VENERE
Gruppo Fino ALICE ANTARES ARIETE ASSO AUGUSTO BRAVO CARMEN CRESO DARDO DELFINO DENEB DRAGO ERCOLE EUROPA EUROSIS LINCE LOTO LUNA CL LUXOR MECO NEMBO ONICE OPALE PRESTO PUMA RIBE (EURIBE) RODEO ROMBO RONALDO SCIROCCO SISR215 TEJO	**Gruppo Fino (1)** ALICE o ANTARES o ARIETE o ASSO o AUGUSTO o BRAVO o CRESO o CARMEN o DARDO o DELFINO o DENEB o DRAGO o ERCOLE o EUROPA o EUROSIS o LOTO o LINCE o LUNA CL o LUXOR o MECO o NEMBO o ONICE o OPALE o PRESTO o PUMA o RIBE o EURIBE o RODEO o ROMBO o RONALDO o SCIROCCO o SISR215 o TEJO
AIACE	AIACE
FALCO	FALCO
GLORIA	GLORIA
S. ANDREA	S. ANDREA

SAMBA	SAMBA
ULISSE	ULISSE
NERONE	NERONE
Gruppo Superfino	**Gruppo Superfino (1)**
ALERAMO ARBORIO VOLANO VULCANO	ALERAMO o ARBORIO o VOLANO o VULCANO
BACCO BALDO BIANCA ELBA FEDRA GALILEO ROMA	BACCO o BALDO o BIANCA o ELBA o FEDRA o GALILEO o ROMA
CARNAROLI CARNISE CARNISE PRECOCE KARNAK POSEIDONE	CARNAROLI o CARNISE o CARNISE PRECOCE o KARNAK o POSEIDONE
ALBATROS ARSENAL ARTIGLIO CENTRO CL 26 CL 46 CL 71 CL 80 CLXL745 CRLB1 ELLEBI EOLO FAST GEMINI GLADIO LIBERO	ALBATROS o ARSENAL o ARTIGLIO o CENTRO o CL26 o CL 46 o CL71 o CL 80 o CLXL745 o CRLB1 o ELLEBI o EOLO o FAST o GEMINI o GLADIO o LIBERO o MARE CL o MERCURIO o NINFA o OCEANO o SAGITTARIO o SATURNO o SCUDO o SIRIO CL o SPRINT o TESEO o THAIBONNET o URANO

MARE CL MERCURIO NINFA OCEANO SAGITTARIO SATURNO SCUDO SIRIO CL SPRINT TESEO THAIBONNET URANO	
APOLLO ASIA ELETTRA FEBO FRAGRANCE GANGE GIANO GIGLIO TIGRE	APOLLO o ASIA o ELETTRA o FEBO o FRAGRANCE o GANGE o GIANO o GIGLIO o TIGRE
ARTEMIDE	ARTEMIDE

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

ALLEGATO *B*

DENOMINAZIONE
DELLE VARIETA' DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETA' DI RISO
E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA

RISO ESTERO (*)

RISONE	**RISO**
Gruppo Comune o Originario	**Gruppo Comune o Originario**
CALORO CHACARERO CODY COLUSA 1600 SABINI YABANI YAMANI	CALORO o CHACARERO o CODY o COLUSA 1600 o SABINI o YABANI o YAMANI
Gruppo Semifino	**Gruppo Semifino (1)**
501 ARKROSE BLUEROSE CALROSE GULFROSE MAGNOLIA NATO ZENITH	501 o ARKROSE o BLUEROSE o CALROSE o GULFROSE o MAGNOLIA o NATO o ZENITH
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
BELLE PATNA BLUEBELLE BLUEBONNET CENTURY PATNA DAWN LEBONNET NIRA PATNA GRAIN REXORO SELEZIONE 406 STARBONNET TORO	BELLE PATNA o BLUEBELLE o BLUEBONNET o CENTURY PATNA o DAWN o LEBONNET o NIRA o PATNA GRAIN o REXORO o SELEZIONE 406 o STARBONNET o TORO
----------------------------	----------------------------
Gruppo Fino	**Gruppo Fino (1)**
AGULHA FORTUNA	AGULHA o FORTUNA o PEROLA

PEROLA	
ALICOMBO MACALIOCA VARY LAVA	ALICOMBO o MACALIOCA o VARY LAVA
ARLESIENNE INRA 68/2 o DELTA	ARLESIENNE o INRA 68/2 o DELTA
SIAM PATNA	SIAM PATNA
BAROE-BRAND	BAROE-BRAND
LUNGO SURINAM	LUNGO SURINAM
BASMATI	BASMATI
JASMIN	JASMIN

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della Legge 18/3/1958 n° 325 modificato dall'art. 2 della Legge 5/6/1962 n° 586 di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo di indicazione della varietà.

ALLEGATO *C*

CARATTERISTICHE DEI RISI ITALIANI

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
AGATA	corta	tonda	piccola	assente o breve	assente	regolare	tozza	tondeggiante	-----
AMBRA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ARPA	corta	tonda	piccola	centro laterale	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
BALILLA	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	breve	regolare	tozza	tondeggiante	-----
BRIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CENTAURO	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CERERE	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CL 12	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
DUCATO	corta	tonda	piccola	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ELIO	corta	tonda	piccola	centrolaterale estesa	allungata	regolare	tozza	tondeggiante	-----
ERIDANO	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
MARTE	corta	tonda	piccola	centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
PERLA	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SELENIO	corta	tonda	piccola	assente	breve o assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----

SFERA	corta	tonda	piccola	assente o centrale poco estesa	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SOLE CL	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolate	regolare	tondeggiante	-----
SP55	corta	tonda	piccola	assente o laterale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
VIRGO	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CRIPTO	corta	semi affusolata	piccola	centrale poco estesa	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SEMIFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ALPE	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente o breve	regolare	normale	tondeggiante	-----
ARCO	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
CRONO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
FLIPPER	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LIDO	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
MUSA	semi lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
ROSA MARCHETTI	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SARA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
SAVIO	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
TEA	semi lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ARGO	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
NUOVO MARATELLI	semi lunga	semitonda	media	centro laterale	assente o breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----

ORIONE	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
PADANO	semi lunga	semitonda	media	centrolaterale poco estesa	allungata	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
VIALONE NANO	semi lunga	tonda	media	centrale estesa	assente	pronunciato	tozza	tondeggiante	-----
VENERE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	pericarpo nero

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO FINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ALICE	lunga	affusolata	media	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ANTARES	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARIETE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ASSO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
AUGUSTO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
BRAVO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
CARMEN	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
CRESO	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	-----
DARDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
DELFINO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
DENEB	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
DRAGO	lunga	affusolata	media	assente o centrale	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
ERCOLE	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----

EUROPA	lunga	semi affusolata	media	assente o centro laterale poco estesa	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
EUROSIS	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LINCE	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
LOTO	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
LUNA CL	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
LUXOR	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
MECO	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	schiacciata	-----
NEMBO	lunga	semi affusolata	media	assente o laterale poco estesa	breve o assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
ONICE	lunga	affusolata	media	assente	assente o breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
OPALE	lunga	affusolata	media	centrale o assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
PRESTO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
PUMA	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	tondeggiante	-----
RIBE (Euribe)	lunga	affusolata	media	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
RODEO	lunga	affusolata	media	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
ROMBO	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
RONALDO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SCIROCCO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SISR215	lunga	molto affusolata	media	assente	assente o laterale poco estesa	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
TEJO	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----

AIACE	lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
FALCO	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
GLORIA	lunga	semi affusolata	grossa	centro laterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
S.ANDREA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	breve	regolare	regolare	tondeggiante	-----
SAMBA	molto lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	schiacciata	-----
ULISSE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
NERONE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	pericarpo nero

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SUPERFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
ALERAMO	molto lunga	semi affusolata	molto grossa	centrale estesa	assente o breve	regolare	oblunga	schiacciata	-----
ARBORIO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	schiacciata	-----
VOLANO	molto lunga	semitonda	molto grossa	centrale estesa	breve	pronunciato	regolare	tondeggiante	-----
VULCANO	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BACCO	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BALDO	lunga	semi affusolata	grossa	assente o centrale poco estesa	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
BIANCA	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ELBA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
FEDRA	lunga	semi affusolata	media	assente o centrale poco estesa	breve	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----

GALILEO	lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	regolare	tondeggiante	-----
ROMA	lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale poco estesa	allungata	regolare	regolare	tondeggiante	-----
CARNAROLI	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNISE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
CARNISE PRECOCE	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente o breve	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
KARNAK	molto lunga	semi affusolata	grossa	centrolaterale	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
POSEIDONE	lunga	semitonda	grossa	centrale estesa	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
ALBATROS	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARSENAL	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ARTIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CENTRO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 26	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 46	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 71	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CL 80	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CLXL745	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
CRLB1	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
ELLEBI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
EOLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----

FAST	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
GEMINI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
GLADIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
LIBERO	lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MARE CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
MERCURIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
NINFA	lunga	Semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
OCEANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SAGITTARIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SATURNO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SCUDO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SIRIO CL	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
SPRINT	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
TESEO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
THAIBONNET	lunga	molto affusolata	piccola	assente o laterale poco estesa	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
URANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	-----
APOLLO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ASIA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ELETTRA	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale

FEBO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
FRAGRANCE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GANGE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GIANO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
GIGLIO	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente o breve	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
TIGRE	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
ARTEMIDE	lunga	molto lunga	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	pericarpo nero

CARATTERISTICHE DEI RISI ESTERI

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO COMUNE O ORIGINARIO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
CALORO	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	allungata	normale	normale	tonda	-----
CHACARERO	corta	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	-----
CODY	corta	tonda	piccola	assente	breve	sfuggente	regolare	tonda	-----
COLUSA 1600	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa	assente	normale	normale	tonda	-----
SABINI	corta	tonda	piccola	assente	assente	sfuggente	regolare	tonda	-----
YABANI	corta	tonda	piccola	laterale poco estesa o assente	breve o assente	sfuggente	regolare	tonda	-----
YAMANI	corta	tonda	piccola	assente	assente	regolare	regolare	tonda	-----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO SEMIFINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
501	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ARKROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
BLUEROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	regolare	oblunga	ellittica	-----
CALROSE	semi lunga	semi tonda	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
GULFROSE	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
MAGNOLIA	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----

NATO	semi lunga	semi affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----
ZENITH	semi lunga	semi affusolata	media	assente	assente	pronunciato	oblunga	ellittica	-----

CARATTERISTICHE DEI RISI DEL GRUPPO FINO

Nome	Lunghezza	Forma	Grossezza	Perla	Striscia	Dente	Testa	Sezione	Altre caratteristiche
BELLE PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
BLUEBELLE	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
BLUEBONNET	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
CENTURY PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
DAWN	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	normale	tondeggiante	-----
LEBONNET	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
NIRA	molto lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
PATNA GRAIN	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
REXORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	regolare	oblunga	tonda	-----
SELEZIONE 406	lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
STARBONNET	lunga	affusolata	media	assente	assente	regolare	normale	tondeggiante	-----
TORO	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	pronunciato	oblunga	tonda	-----
AGULHA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
FORTUNA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	pronunciato	oblunga	tondeggiante	-----
PEROLA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----

ALICOMBO	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	-----
MACALIOCA	molto lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
VARY LAVA	molto lunga	affusolata	grossa	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
ARLESIENNE	lunga	semi affusolata	grossa	assente	assente	normale	regolare	tondeggiante	-----
INRA 68/2 o DELTA	lunga	affusolata	media	assente	assente	sfuggente	regolare	tondeggiante	-----
SIAM PATNA	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	-----
BAROE-BRAND	lunga	affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	ellittica	-----
LUNGO SURINAM	molto lunga	molto affusolata	media	assente	assente	sfuggente	oblunga	tondeggiante	-----
BASMATI	lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	schiacciata	aromatico o profumato naturale
JASMIN	molto lunga	molto affusolata	piccola	assente	assente	sfuggente	oblunga	tonda	aromatico o profumato naturale

ALLEGATO *D*

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE NON HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Non Parboiled)

Grani spuntati	5,00%	
Grani striati rossi	3,00%	
Disformità naturali e impurità varietali	10,00%	massimo impurità varietali 5,00%
Grani gessati ……......................	4,50%	
Grani danneggiati........................	2,50%	
Grani danneggiati da calore….....	0,50%	
Rotture	5,00%	

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETA' DI RISO CHE HANNO SUBITO UN TRATTAMENTO IDROTERMICO (Parboiled)

Grani striati rossi	1,00%
Impurità varietali	5,00%
Grani di riso che non hanno subito un trattamento idrotermico (non parboiled)	0,10%
Grani non completamente gelatinizzati	4,00%
Grani danneggiati	2,00%
Pecks	1,00%
Rotture	5,00%

NOTE GENERALI

1) Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:
a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%
b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili: 0,10%

Nelle varietà vendute come "sottotipo" le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto b) sono consentite fino allo 0,40%.

2) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi "Ostigliati", senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi "sottotipo". La dichiarazione di riso "Ostigliato" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco - latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso "destrinoso" deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

4) Nei risi "sottotipo" è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture, quando dichiarata.

5) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nell'allegato A) possono essere vendute unicamente quali appartenenti al Gruppo "Comune o Originario".

6) Risetti : sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

7) I risi del Gruppo "Comune o Originario" debbono ritenersi omogenei alla cottura.

ALLEGATO *E*

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) GRANI SPUNTATI : grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) GRANI STRIATI ROSSI : grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) GRANI CHE PRESENTANO DELLE DISFORMITA' NATURALI : sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno, rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) IMPURITA' VARIETALI : per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerata impurità varietale

E) GRANI GESSATI : per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose:
- oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente;
- oltre il 70% della superficie per le varietà a perla poco estesa
- oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) GRANI DANNEGGIATI : grani o parti di grani che mostrano un evidente deterioramento provocato da umidità, infestazioni, predatori o altre cause, ma che non sono danneggiati da calore.

G) GRANI DANNEGGIATI DA CALORE : grani o parti di grani la cui colorazione naturale é cambiata per effetto del calore. Questa categoria comprende anche i grani o parti di grani che presentano una colorazione gialla dovuta ad alterazione. I grani di riso parboiled nel riso non parboiled sono compresi in questa categoria.

H) GRANI ROTTI o ROTTURE : grani a cui é stata tolta una parte del volume superiore al dente

I) GRANI NON COMPLETAMENTE GELATINIZZATI : Grani di riso che, durante il trattamento idrotermico (parboiled), non hanno subito la completa gelatinizzazione dell'amido e che pertanto non risultano totalmente privi di parti biancastre visibili ad occhio nudo.

J) PECKS : Grani o parti di grani di riso che hanno subito un trattamento idrotermico (parboiled) nei quali più di 1/4 della superficie presenta una colorazione nera o marrone scura.

ALLEGATO *F*

COLONNA (1) - DENOMINAZIONI RISO	COLONNA (2) - CARATTERISTICHE DI RIFERIMENTO
Gruppo Comune o Originario	
Comune o Originario	Lunghezza inferiore o uguale a 5,2 mm Rapporto lunghezza/larghezza inferiore o uguale a 2,0
Gruppo Semifino	
Vialone nano	Lunghezza compresa tra 5,4 e 5,8 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,5 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 1,6 e 1,8 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Gruppo Fino	
Ribe	Lunghezza compresa tra 5,8 e 6,8 mm Larghezza compresa tra 2,4 e 2,8 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,7
S. Andrea	Lunghezza compresa tra 6,2 e 6,7 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,1 e 2,3 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,75 kg/cm ^{2} Perla poco estesa
Gruppo Superfino	
Arborio	Lunghezza compresa tra 6,6 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 3,2 e 3,4 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,0 e 2,2 Consistenza compresa tra 0,65 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Roma o Baldo	Lunghezza compresa tra 6,4 e 7,2 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,4 Consistenza compresa tra 0,60 e 0,80 kg/cm ^{2} Perla da poco a molto estesa
Carnaroli	Lunghezza compresa tra 6,5 e 7,0 mm Larghezza compresa tra 2,9 e 3,1 mm Rapporto lunghezza/larghezza compreso tra 2,2 e 2,3 Consistenza maggiore o uguale a 0,85 kg/cm ^{2} Perla molto estesa
Thaibonnet	Lunghezza maggiore o uguale a 6,0 mm Rapporto lunghezza/larghezza maggiore o uguale a 3,0

COLONNA (2): Limitatamente alle corrispondenti denominazioni indicate nella colonna (1), le caratteristiche indicate rappresentano esclusivamente il criterio di valutazione ai fini dell'inclusione di nuove varietà nelle corrispondenti denominazioni previste nell'allegato A.
La rispondenza alle caratteristiche previste è verificata sulla base della media delle misurazioni effettuate nel corso della procedura di iscrizione delle varietà stesse al registro delle varietà di specie agrarie; tali misurazioni si riferiscono a riso lavorato.
Se la varietà è iscritta con un solo anno di prove ufficiali, la media deve tener conto delle misurazioni effettuate dal costitutore.
Se la varietà è iscritta con 3 anni di prove ufficiali, la media è calcolata sul triennio.
La media è espressa con valori arrotondati
- al primo decimale per i parametri di lunghezza, larghezza e rapporto lunghezza/larghezza;
- al secondo decimale per il parametro di consistenza.
L’arrotondamento è effettuato per difetto quando il decimale successivo è pari a 0,1,2,3,4 e per eccesso in tutti gli altri casi.
La media così ottenuta è confrontata con le caratteristiche indicate ai fini dell’inclusione di nuove varietà nelle corrispondenti denominazioni previste nell'allegato A); quando la media della lunghezza oppure quella della larghezza si discosta di ± 0,1 mm rispetto alle rispettive caratteristiche di riferimento è comunque ammessa l’inclusione della varietà nella denominazione corrispondente di cui alla colonna (1).

13A01077

DECRETO 28 dicembre 2012.

Contributi a favore di imprenditori ittici per il rafforzamento del supporto tecnico-formativo per il corretto funzionamento dei dispositivi elettronici di bordo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 41 del 14 febbraio 2012 «Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, commi 8-*bis*, 8-*quater* e 8-*quinquies*, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»;

Vista la legge n. 14 luglio 1965, n. 963, recante «Disciplina della pesca marittima», e s.s.m.m.i.i., nonché il relativo decreto del Presidente della Repubblica attuativo 2 ottobre 1968, n. 1639, di approvazione del «Regolamento per l'esecuzione della stessa legge n. 963/1965»;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, recante «Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura», a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 «che prevede incentivi finanziari per gli imprenditori ittici»;

Visto il Reg. (CE) della Commissione del 18 dicembre 2003, n. 2244, che ha disposto un inderogabile divieto di effettuare battute di pesca per le navi comunitarie soggette all'obbligo del controllo satellitare, ovunque esse operino ed a quelle dei Paesi terzi che operino nelle acque comunitarie, senza apparati o con apparati guasti, difettosi e/o non funzionanti, salva l'autorizzazione dell'autorità competente;

Visto il Reg. (CE) della Commissione del 24 luglio 2007, n. 875, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca, che prevede la possibilità di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88 del Trattato stesso;

Visto il Reg.(CE) del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Considerato che al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nel Titolo IV - Capo I del citato Reg. (CE) n. 1224 del 20 novembre 2009 le imbarcazioni di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri devono essere dotate di apparecchiature elettroniche di bordo, la cui installazione ed il successivo corretto funzionamento necessitano di opportuna formazione ed assistenza;

Considerato che trattasi di apparecchiature innovative per la flotta italiana e che un adeguato training on the job degli operatori del settore necessita di ulteriori interventi di formazione per l'efficace utilizzo delle strumentazioni di dette apparecchiature;

Considerate le difficoltà operative intervenute durante le installazioni che hanno determinato delle criticità nella conclusione delle relative attività;

Considerato l'art. 103 del Reg. (CE) 1224 del 20 novembre 2009, in forza del quale, la Commissione europea può operare la sospensione o la soppressione dell'aiuto finanziario attivato dal Reg. (CE) del Consiglio del 27 luglio 2006, n. 1198 e dal Reg. (CE) del Consiglio del 22 maggio 2006, n. 861, qualora si dovesse accertare la mancata osservanza delle norme della politica comune della pesca, la quale potrebbe altresì esporre lo Stato italiano ad una procedura di infrazione con conseguente ripercussione sulla disponibilità di fondi comunitari;

Considerate le finalità del citato Reg. (CE) n. 1224 del 20 novembre 2009 e il prioritario interesse pubblico al corretto utilizzo delle apparecchiature installate a bordo al fine di garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Considerata l'esigenza che i dati vengano regolarmente trasmessi attraverso gli apparati di cui trattasi, in considerazione degli obblighi comunitari derivanti, in particolare dagli articoli 15, 17, 22 e 24 del Reg. (CE) n. 1224 del 20 novembre 2009 che dispongono l'obbligo di compilazione e trasmissione elettronica dei dati relativi al giornale di pesca, alla dichiarazione di sbarco, alla dichiarazione di trasbordo e alla notifica preventiva, anche al fine di poter scambiare, tempestivamente, con gli altri Stati membri e la Commissione europea le pertinenti informazioni secondo quanto previsto dall'art. 111 dello stesso regolamento;

Considerate altresì le numerose segnalazioni in merito alle difficoltà operative incontrate dagli operatori nel poter assicurare il corretto funzionamento delle apparecchiature, nonostante le iniziative intraprese dall'Amministrazione che coinvolgono a pieno titolo gli stessi operatori;

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere alla concessione di un contributo forfettario agli imprenditori ittici armatori di unità da pesca con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, dotati delle apparecchiature elettroniche blue-box, antenna satellitare, supernet e tablet, nel quadro degli aiuti *de minimis* consentiti dall'Unione Europea, in considerazione dell'importanza degli obiettivi comunitari che il Reg. (CE) del 20 novembre 2009, n. 1224, in materia di controllo persegue, nonché per garantire il corretto adempimento agli obblighi previsti dal sopraccitato regolamento;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

Per l'anno finanziario 2012, per le finalità di cui alle premesse le risorse recate dal capitolo 1482, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, pari ad euro 300.380,00, sono utilizzate, in via del tutto eccezionale, per la concessione di contributi finanziari a fondo perduto in regime *de minimis* a favore degli imprenditori ittici armatori di unità da pesca, con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, dotate di apparecchiature elettroniche blue-box, antenna satellitare, supernet e tablet, quale contributo per un rafforzamento del supporto tecnico-formativo per il corretto funzionamento dei citati dispositivi elettronici, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento comunitario.

Art. 2.

Destinatari del contributo

Possono accedere al contributo di cui al precedente art. 1 gli imprenditori ittici armatori di unità da pesca con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri dotate delle apparecchiature elettroniche blue-box, antenna satellitare, supernet e tablet, che presentano istanza, redatta secondo il modello allegato che fa parte integrante del presente decreto, entro e non oltre il 30 giugno 2013 all'Ufficio di iscrizione delle unità da pesca.

L'Autorità marittima procede all'istruttoria finalizzata alla verifica della regolarità e veridicità delle dichiarazioni contenute nelle istanze di cui al comma precedente e trasmette le stesse alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura.

Art. 3.

Misura del contributo

Il contributo in favore dei soggetti indicati al precedente art. 2 è determinato, a seguito di esito favorevole dell'istruttoria da parte dell'Ufficio di iscrizione delle unità da pesca, per singola unità produttiva, nella misura massima di euro 750,00, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del massimale previsto dal Reg. (CE) del 24 luglio 2007, n. 875, relativo agli aiuti *de minimis*, per garantire la corretta e regolare trasmissione dei dati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, divulgato sul sito internet www.politicheagricole.it di questo Ministero ed affisso negli albi delle Capitanerie di porto.

Roma, 28 dicembre 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 1, foglio n. 337

ALLEGATO

All'Ufficio marittimo di.........

(Ufficio d' iscrizione dell'unità)

Il sottoscritto_____________________________, nato a __________________(___) il________
(CF___________________) in qualità di _______________________________dell'impresa di pesca
__________________________________ (P.I.___________________________________), iscritta
al Registro delle Imprese di pesca di_________ _____________ al n._______, armatrice della
seguente unità :

- n. iscrizione al n.________ dei RRNN.MM.GG di _________________________________
  n. U.E.______________________ GT_____;

CHIEDE

di essere ammesso a beneficiare del contributo, a valere sul Regolamento *de minimis* n. 875 del 2007, di cui all'art. 10 del D.lgs. 226/2001.

Per l'accredito il sottoscritto comunica le seguenti coordinate bancarie:

n. conto corrente_____________________intestato a _______________________presso la Banca

___________________________________ codice IBAN_________________________________

Il sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 che i dati personali raccolti siano trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene effettuata.

(LUOGO E DATA) IL RICHIEDENTE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(Art. 47 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

Il sottoscritto_____________________________, nato a __________________(___) il________
(CF___________________) e residente a ________________________________ (_____) in via
_______________________________________in qualità di _________________________________
dell'impresa di pesca____
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere richiamate dall'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

- che l'impresa di pesca è iscritta al Registro delle Imprese di pesca di ________________ al n.____________;
- che l'impresa di pesca è armatrice dell'unità iscritta al numero__________ dei RRNN.MM.GG di ____________________con n. U.E.__________ e di GT________ ;
- che la predetta unità è in possesso della licenza di pesca e attestazione provvisoria in corso di validità n______________ rilasciata in data__________________;
- di essere in possesso del verbale d'installazione del supernet e del contratto di comodato d'uso;
- di utilizzare il dispositivo supernet per la trasmissione dei dati;
- di aver percepito nel triennio precedente i seguenti aiuti de minimis per un importo complessivo di __________________.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(La presente dichiarazione deve essere corredata da copia di un documento di identità in corso di validità).

13A01112

DECRETO 25 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lombardia.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il paragrafo 121 del capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la proposta della Regione Lombardia di declaratoria del terremoto che ha colpito la Provincia di Mantova dal 20 al 29 maggio 2012, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che si tratta di calamità naturale per la quale ai fini dell'attivazione delle misure di aiuto ex-post di cui al decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni è necessaria la notifica alla Commissione dell'unione europea come aiuto di Stato;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali ed alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Mantova: terremoto dal 20 maggio 2012 al 29 maggio 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di Acquanegra sul Chiese, Bigarello, Bozzolo, Gazzuolo, Goito, Marmirolo, Rivarolo Mantovano, Roverbella, San Martino dall'Argine, Volta Mantovana: terremoto dal 20 maggio 2012 al 29 maggio 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio dei comuni di Carbonara di Po, Gonzaga, Moglia Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, San Benedetto Po, Schivenoglia, Sermide, Viadana.

Art. 2.

Conformemente alla normativa in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo, il presente decreto è notificato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del TFUE.

La concessione degli aiuti per ovviare ai danni causati dagli eventi sismici sopra citati è, per quanto indicato nel comma precedente, subordinata alla decisione della Commissione europea di compatibilità della misura con il mercato comune.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2013

Il Ministro: CATANIA

13A01091

DECRETO 25 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01)e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Piogge Alluvionali dall'11 novembre 2012 al 28 novembre 2012 nelle province di Grosseto, Massa - Carrara, Siena.

Dato atto alla regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Grosseto:

piogge alluvionali dall'11 novembre 2012 al 28 novembre 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 e comma 6 nell'intero territorio provinciale.

Massa - Carrara:

piogge alluvionali dall'11 novembre 2012 al 28 novembre 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 e comma 6 nel territorio dei comuni di Aulla, Bagnone, Carrara, Casola in Lunigiana, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Villafranca in Lunigiana.

Siena:

piogge alluvionali dall'11 novembre 2012 al 28 novembre 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, San Casciano dei Bagni, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2013

Il Ministro: CATANIA

13A01092

DECRETO 25 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Piemonte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta la siccità a carico delle produzioni agricole;

Visto l'art. 5 comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Piemonte di declaratoria della siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo; dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Novara, Torino e Verbano-Cusio-Ossola; per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5 comma 2, lett. *a)*, *c)*, *b)* e *d)* per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5 comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze agevolate per mancanza di una adeguata offerta assicurativa;

Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di Assicurazione del 20 settembre 2012;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Piemonte di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle Produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, per la siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo; dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Novara, Torino e Verbano-Cusio-Ossola.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82

Alessandria:

siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Alessandria, Alfiano Natta, Altavilla Monferrato, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Bassignana, Belforte Monferrato, Bergamasco, Bistagno, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bosio, Camagna Monferrato, Camino, Capriata D'Orba, Carbonara Scrivia, Carentino, Carezzano, Carrosio, Cartosio, Casal Cermelli, Casale Monferrato, Casaleggio Boiro, Casalnoceto, Cassano Spinola, Cassinelle, Castellar Guidobono, Castellazzo Bormida, Castelletto D'Erro, Castelletto Merli, Castelletto Monferrato, Castelnuovo Bormida, Castelspina, Cavatore, Cereseto, Cerrina Monferrato, Coniolo, Conzano, Cremolino, Cuccaro Monferrato, Denice, Felizzano, Fraconalto, Frascaro, Frassinello Monferrato, Frassineto Po, Fresonara, Frugarolo, Fubine, Gabiano, Gamalero, Gavazzana, Giarole, Grognardo, Lerma, Lu, Malvicino, Masio, Melazzo, Merana, Mirabello Monferrato, Molare, Mombello Monferrato, Moncestino, Montaldeo, Montecastello, Montechiaro D'Acqui, Morbello, Mornese, Murisengo, Novi Ligure, Occimiano, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ottiglio, Ovada, Oviglio, Ozzano Monferrato, Paderna, Pareto, Parodi Ligure, Pasturana, Pecetto di Valenza, Pietra Marazzi, Pomaro Monferrato, Pontestura, Ponti, Ponzano Monferrato, Ponzone, Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivarone, Rosignano Monferrato, San Salvatore Monferrato, Sant'Agata Fossili, Sardigliano, Sarezzano, Serralunga di Crea, Serravalle Scrivia, Sezzadio, Silvano D'Orba, Solero, Solonghello, Spigno Monferrato, Spineto Scrivia, Tagliolo Monferrato, Terruggia, Terzo, Ticineto, Tortona, Treville, Trisobbio, Valenza, Vignale Monferrato, Viguzzolo, Villadeati, Villalvernia, Villamiroglio, Villaromagnano, Visone, Volpedo, Voltaggio.

Asti:

siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Albugnano, Antignano, Aramengo, Asti, Azzano D'Asti, Baldichieri D'Asti, Belveglio, Berzano di San Pietro, Buttigliera D'Asti, Calliano, Camerano Casasco, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castell'Alfero, Castellero, Castello di Annone, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto D'Asti, Cerro Tanaro, Chiusano D'Asti, Cinaglio, Cisterna D'Asti, Cocconato, Corsione, Cortandone, Cortanze, Cortazzone, Cortiglione, Cossombrato, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Frinco, Grana, Grazzano Badoglio, Incisa Scapaccino, Isola D'asti, Maretto, Mombaldone, Mombercelli, Monale, Monastero Bormida, Moncalvo, Moncucco Torinese, Montafia, Montaldo Scarampi, Montechiaro D'Asti, Montemagno,

Montiglio Monferrato, Moransengo, Olmo Gentile, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino D'Asti, Piova' Massaia, Portacomaro, Refrancore, Revigliasco D'Asti, Roatto, Robella, Rocca D'arazzo, Roccaverano, Rocchetta Tanaro, San Damiano D'Asti, San Giorgio Scarampi, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito, Scurzolengo, Serole, Settime, Soglio, Tigliole, Tonco, Tonengo, Valfenera, Viale, Viarigi, Villa San Secondo, Villafranca D'Asti, Villanova D'Asti.

Cuneo:

siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Acceglio, Argentera, Bellino, Bernezzo, Boves, Brossasco, Canosio, Cartignano, Casteldelfino, Castelmagno, Celle Di Macra, Ceresole Alba, Chiusa Di Pesio, Crissolo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Frabosa Soprana, Frassino, Garessio, Isasca, Limone Piemonte, Macra, Magliano Alpi, Marmora, Melle, Monastero Di Vasco, Monterosso Grana, Ormea, Ostana, Paesana, Pamparato, Peveragno, Pietraporzio, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Roaschia, Roccabruna, Roccaforte Mondovi', Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfront, Sommariva Del Bosco, Stroppo, Valdieri, Venasca, Vernante.

Novara:

siccità dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Fontaneto D'agogna, Oleggio.

Torino:

siccità dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Aglie', Ala Di Stura, Albiano D'ivrea, Alpette, Alpignano, Andezeno, Andrate, Angrogna, Arignano, Azeglio, Bairo, Balangero, Baldissero Canavese, Baldissero Torinese, Balme, Banchette, Barbania, Bardonecchia, Barone Canavese, Bobbio Pellice, Bollengo, Borgaro Torinese, Borgofranco D'ivrea, Borgomasino, Bosconero, Bricherasio, Brosso, Brozolo, Brusasco, Bruzolo, Burolo, Busano, Bussoleno, Buttigliera Alta, Cafasse, Caluso, Cambiano, Candia Canavese, Canischio, Cantalupa, Cantoira, Caravino, Carema, Casalborgone, Cascinette D'ivrea, Caselette, Caselle Torinese, Castagneto Po, Castelnuovo Nigra, Castiglione Torinese, Ceres, Ceresole Reale, Cesana Torinese, Chialamberto, Chianocco, Chieri, Chiomonte, Cinzano, Cirie', Coassolo Torinese, Coazze, Collegno, Colleretto Giacosa, Condove, Corio, Cossano Canavese, Cuceglio, Cumiana, Cuorgne', Druento, Exilles, Favria, Feletto, Fenestrelle, Fiano, Fiorano Canavese, Foglizzo, Forno Canavese, Frassinetto, Front, Frossasco, Gassino Torinese, Germagnano, Giaveno, Givoletto, Gravere, Groscavallo, Grosso, Grugliasco, Ingria, Isolabella, Ivrea, La Cassa, Lanzo Torinese, Leini', Lemie, Lessolo, Locana, Lombardore, Loranze', Maglione, Marentino, Massello, Mathi, Mattie, Meana Di Susa, Mercenasco, Meugliano, Mezzenile, Mombello Di Torino, Mompantero, Monastero Di Lanzo, Moncalieri, Moncenisio, Montaldo Torinese, Montalenghe, Montalto Dora, Moriondo Torinese, Nichelino, Noasca, Nole, Novalesa, Orio Canavese, Oulx, Ozegna, Palazzo Canavese, Parella, Pavarolo, Pavone Canavese, Pecetto Torinese, Perosa Canavese, Perrero, Pertusio, Pessinetto, Pianezza, Pinasca, Pino Torinese, Piverone, Poirino, Pont-Canavese, Pragelato, Prali, Pralormo, Pramollo, Prarostino, Prascorsano, Pratiglione, Quincinetto, Reano, Ribordone, Riva Presso Chieri, Rivalba, Rivalta Di Torino, Rivara, Rivarolo Canavese, Rivarossa, Rivoli, Robassomero, Rocca Canavese, Roletto, Romano Canavese, Ronco Canavese, Rora', Rosta, Rubiana, Rueglio, Salbertrand, Salza Di Pinerolo, Samone, San Benigno Canavese, San Carlo Canavese, San Colombano Belmonte, San Francesco Al Campo, San Gillio, San Giorgio Canavese, San Giorio Di Susa, San Giusto Canavese, San Martino Canavese, San Maurizio Canavese, San Raffaele Cimena, San Sebastiano Da Po, San Secondo Di Pinerolo, Sangano, Sauze D'Oulx, Sauze Di Cesana, Scarmagno, Sciolze, Sestriere, Settimo Rottaro, Settimo Torinese, Settimo Vittone, Sparone, Strambinello, Strambino, Tavagnasco, Torino, Torre Canavese, Torre Pellice, Trausella, Traversella, Traves, Trofarello, Usseaux, Usseglio, Val Della Torre, Vallo Torinese, Valperga, Valprato Soana, Varisella, Vauda Canavese, Venaus, Verrua Savoia, Vestigne', Vialfre', Vico Canavese, Villanova Canavese, Villar Focchiardo, Villar Pellice, Villarbasse, Vinovo, Vische, Viu', Volpiano.

Verbano - Cussio - Ossola:

siccità dal 1° luglio 2012 al 31 agosto 2012;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere *a)*, *b)*, *d) d)*, nel territorio del comune di Quarna Sotto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2013

Il Ministro: CATANIA

13A01093

DECRETO 25 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Lazio.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di

soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta la siccità a carico delle produzioni agricole;

Visto l'art. 5, comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Lazio di declaratoria della siccità dal 1° marzo 2012 al 18 settembre 2012 nelle province di Rieti e Viterbo per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)* e *d)* per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5, comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze agevolate per mancanza di una adeguata offerta assicurativa;

Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione del 20 settembre 2012;

Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nei territori delle province di Rieti e Viterbo per la siccità dal 1° marzo 2012 al 18 settembre 2012.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Rieti: siccità dal 1° marzo 2012 al 18 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)*, nel territorio dei comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Belmonte in Sabina, Borbona, Borgo Velino, Borgorose, Castel Sant'Angelo, Cittareale, Fiamignano, Leonessa, Micigliano, Pescorocchiano, Petrella Salto, Posta.

Viterbo: siccità dal 1° marzo 2012 al 18 settembre 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)*, nel territorio del comune di Faleria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2013

Il Ministro: CATANIA

13A01094

DECRETO 25 gennaio 2013.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Toscana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il piano assicurativo agricolo 2012 approvato con decreto 18 gennaio 2012, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le produzioni e le avversità ammissibili all'assicurazione agricola agevolata, tra le quali risulta la siccità a carico delle produzioni agricole;

Visto l'art. 5, comma 4 del piano soprarichiamato, che disciplina le deroghe ai fini dell'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, per i danni alle produzioni vegetali causati da avversità per le quali è possibile stipulare polizze assicurative agevolate;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Toscana di declaratoria della siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012 nelle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'art. 5, comma 2, lettera *a)*, *b)*, *c)* e *d)* per i danni alle produzioni agricole, unitamente alla richiesta di deroga al vigente piano assicurativo agricolo, ai sensi del richiamato art. 5, comma 4, per l'impossibilità per gli agricoltori di stipulare polizze agevolate per mancanza di una adeguata offerta assicurativa;

Vista comunicazione dall'Associazione nazionale fra le imprese di assicurazione del 20 settembre 2012;

Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni comprese le colture non assicurate, in deroga al piano assicurativo agricolo 2012;

Decreta:

Art. 1.

Le previsioni assicurative contenute all'art. 1, del decreto 18 gennaio 2012, piano assicurativo agricolo 2012, sono modificate per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex post del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, nei territori delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena per la siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012.

Art. 2.

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82.

Arezzo: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Firenze: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Grosseto: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Livorno: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Lucca: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Massa-Carrara: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Pisa: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Pistoia: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Prato: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Siena: siccità dal 1° giugno 2012 al 31 agosto 2012; provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, nell'intero territorio provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2013

Il Ministro: CATANIA

13A01095

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 gennaio 2013.

Incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2 di cui all'articolo 17-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ed in particolare l'art. 17-*decies* che riconosce un contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo a basse emissioni complessive, previa rottamazione di altro veicolo;

Visto inoltre il comma 2 dell'art. 17-*bis* del predetto decreto che definisce i veicoli a basse emissioni complessive;

Visto altresì il comma 1 dell'art. 17-*undecies* del decreto medesimo che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, un fondo per l'erogazione dei contributi di cui al citato art. 17-*decies*;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, con particolare riferimento agli articoli 61 e 109, comma 5;

Visti gli articoli 47, 54, 82 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, recante il nuovo codice della strada;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 «Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni»;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che prevede che, al fine di contrastare fenomeni di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta agevolativi e per accelerare le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo degli stessi la cui fruizione è autorizzata da amministrazioni ed enti pubblici, anche territoriali, l'Agenzia delle entrate trasmette a tali amministrazioni ed enti, tenuti al recupero, entro i termini e secondo le modalità telematiche stabiliti con provvedimenti dirigenziali generali adottati d'intesa, i dati relativi ai predetti crediti utilizzati in diminuzione delle imposte dovute, nonché ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 gennaio 2003 recante recepimento della direttiva 2002/24/CE del 18 marzo 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, recante disposizioni sulla procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998;

Vista la comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998;

Considerato che l'art. 17-*bis* del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, individua, tra le finalità del capo IV-*bis* del medesimo decreto, lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso la sperimentazione e diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive, con particolare riguardo al contesto urbano, nonché l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida;

Ritenuto come da disposizione del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, all'art. 17-*undecies*, comma 4, di dover procedere, con il presente decreto di natura non regolamentare, alle disposizioni applicative necessarie a disciplinare la fruizione dei contributi in parola;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a) per veicoli, i veicoli come definiti al comma 2 dell'art. 17-*decies* del decreto-legge 22 giugno 2012,

n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dettagliati nell'allegato 1 al presente decreto;

b) per veicoli a basse emissioni complessive, i veicoli di cui al precedente punto *a)* a trazione elettrica, ibrida, a GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120g/km e ridotte emissioni di ulteriori sostanze inquinanti;

c) per veicoli a trazione elettrica, i veicoli dotati di motorizzazione finalizzata alla sola trazione di tipo elettrico, con energia per la trazione esclusivamente di tipo elettrico e completamente immagazzinata a bordo;

d) per veicoli a trazione ibrida:

1) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di un motogeneratore termico volto alla sola generazione di energia elettrica, che integra una fonte di energia elettrica disponibile a bordo (funzionamento ibrido);

2) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta direttamente alla trazione, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo anche mediante il funzionamento autonomo di una sola delle motorizzazioni esistenti (funzionamento ibrido bimodale);

3) i veicoli dotati di almeno una motorizzazione elettrica finalizzata alla trazione con la presenza a bordo di una motorizzazione di tipo termico volta sia alla trazione sia alla produzione di energia elettrica, con possibilità di garantire il normale esercizio del veicolo sia mediante il funzionamento contemporaneo delle due motorizzazioni presenti sia mediante il funzionamento autonomo di una sola di queste (funzionamento ibrido multimodale).

Art. 2.

Veicoli agevolabili

1. Sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-*decies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi come definito dall'art. 82, commi 4 e 5, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, allorquando un veicolo è utilizzato, dietro corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario della carta di circolazione. L'uso di terzi comprende:

a) locazione senza conducente;

b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;

c) servizio di linea per trasporto di persone;

d) servizio di trasporto di cose per conto terzi;

e) servizio di linea per trasporto di cose;

f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi.

2. Sono altresì ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-*decies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa come previsto all'art. 164 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

3. Nei limiti delle risorse, previsti dal successivo art. 5, sono ammessi alle agevolazioni i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 inferiori a 95 g/km acquistati da parte di tutte le categorie di acquirenti.

Art. 3.

Entità dei contributi

1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive sono riconosciuti i seguenti contributi:

a. Per gli acquisti effettuati negli anni 2013 e 2014:

1) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

2) 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 4.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

3) 20 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 2.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

b. Per gli acquisti effettuati nell'anno 2015:

1) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.500 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

2) 15 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

3) 15 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 1.800 euro, per veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

Art. 4.

Risorse disponibili

1. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente art. 3, si provvede nel limite delle risorse del Fondo istituito, ai sensi dell' art. 17-*undecies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico.

Art. 5.

Utilizzo delle risorse

1. Per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 17-*undecies* commi 2 e 4 del decreto-legge n. 83 convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le risorse di cui al precedente art. 4 sono così utilizzate:

a) una quota pari a 3,5 milioni di euro è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

b) una quota pari a 7 milioni di euro è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;

c) una quota pari a 4,5 milioni di euro è riservata all'acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro è riservata all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;

d) le rimanenti risorse sono destinate all'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all'uso di terzi, o utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, di cui al precedente art. 2, commi 1 e 2, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.

2. Per gli anni 2014 e 2015 il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, ridetermina le ripartizioni delle risorse di cui al presente articolo, sulla base della dotazione del fondo di cui all'art. 4 e del monitoraggio delle agevolazioni relativo all'anno precedente.

Art. 6.

Fruizione dei contributi

1. I contributi spettano per i veicoli acquistati e immatricolati nel periodo indicato al comma 2 dell'art. 17-*decies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a condizione che:

a) i contributi di cui al precedente art. 3 siano ripartiti in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse di cui ai precedenti articoli 4 e 5, e uno sconto praticato dal venditore;

b) nell'atto di acquisto siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale, di cui al precedente punto *a)*;

c) il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza.

2. Con l'eccezione dei contributi di cui alle risorse previste dal precedente art. 5, comma 1, lettera *c)*, per la fruizione dei contributi devono essere rispettate, oltre alle condizioni previste al precedente comma 1, anche le seguenti condizioni:

a) contestualmente all'acquisto del veicolo nuovo venga consegnato al venditore un veicolo appartenente alla stessa categoria, di cui all'allegato al presente decreto, del veicolo acquistato, che risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di immatricolazione del veicolo nuovo;

b) il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di immatricolazione del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest'ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla stessa data, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;

c) nell'atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione.

3. Il contributo, comprensivo del contributo statale e dello sconto del venditore, come indicato al precedente comma 1, lettera *a)*, è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto, come risultante dall'atto d'acquisto, al netto delle imposte.

Art. 7.

Condizioni e modalità di accesso

1. Per la gestione dei contributi il Ministero dello sviluppo economico si avvale di un apposito sistema informatico la cui realizzazione e gestione, ai sensi dell'art. 17-*undecies*, comma 5 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è affidata, sulla base di apposita convenzione ad una società in house ovvero sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure previste dal codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà. I relativi costi graveranno sulle risorse di cui all'art. 4 del presente decreto, nella misura massima dell'1 per cento.

2. I venditori dei veicoli agevolati, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi al sistema informatico secondo la procedura resa disponibile sul sito www.mise.gov.it, ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione. Entro novanta giorni dalla prenotazione i venditori confermano l'operazione, comunicando il numero di targa del veicolo nuovo consegnato.

3. I venditori, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del contributo statale, hanno l'obbligo di consegnare il veicolo usato, nei casi previsti al precedente art. 6, ad un demolitore, che lo prende in carico, e di provvedere direttamente alla richiesta di radiazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

4. I veicoli usati non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione.

5. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo, ricevendo dallo stesso la seguente documentazione, che dovrà essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita:

a) copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto;

b) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo nuovo.

6. In tutti i casi in cui sia prevista la rottamazione di un veicolo usato, al fine di consentire la verifica della regolarità della fruizione del contributo, le imprese costruttrici o importatrici ricevono dal venditore oltre a quanto previsto dal precedente comma 5, anche la seguente documentazione, che dovrà essere conservata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita:

a) copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell'estratto cronologico;

b) originale del certificato di proprietà relativo alla radiazione per demolizione, rilasciato dallo sportello telematico dell'automobilista;

c) certificato dello stato di famiglia qualora l'intestatario del veicolo usato sia uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del veicolo nuovo;

d) documento di presa in carico del veicolo usato da parte del demolitore.

7. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, ai sensi dell'art. 17-*decies*, comma 6 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

8. Le operazioni effettuate dal venditore di cui ai precedenti commi 2, 3, e 4 vengono sottoposte dal Ministero dello sviluppo economico ad un controllo di completezza e regolarità della documentazione.

9. Per ognuna delle operazioni ammissibili viene riconosciuto il contributo statale spettante, nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 8.

Apertura e chiusura dei termini

1. Il Ministero dello sviluppo economico, con avviso pubblicato sul sito www.mise.gov.it, comunica annualmente l'avvio delle operazioni di prenotazione dei contributi, ed il termine delle stesse per esaurimento delle risorse. Periodicamente pubblica sul medesimo sito informazioni sull'andamento della misura, con particolare riferimento al tempestivo monitoraggio delle disponibilità del fondo di cui all'art. 4.

Art. 9.

Revoca del credito d'imposta

1. In caso di accertata indebita fruizione totale o parziale del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste, viene disposta la revoca del credito d'imposta concesso e si procede, contestualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale ed amministrativo.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, le pubbliche amministrazioni interessate operano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto è sottoposto al visto degli organi competenti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it

Roma, 11 gennaio 2013

Il Ministro dello sviluppo economico
PASSERA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2013
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 1, foglio n. 392

Allegato 1 *(articolo 1, comma 1, lettera a))*

Si riportano di seguito le categorie di veicoli agevolabili, come risultanti dall'articolo 47, comma 1, lettere e), f), g) e n), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (ciclomotori, motoveicoli, autoveicoli e veicoli con caratteristiche atipiche):

Categoria	Definizione
L1	Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione, (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h
L2	Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
L3	Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
L4	Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
L5	Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
M1	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
N1	Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t

Sono inoltre considerati veicoli agevolabili quelli appartenenti alle categorie L6e e L7e di cui all'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002:

Categoria	Definizione
L6e	Quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm3 per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici
L7e	Quadricicli diversi da quelli di cui al punto precedente, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW

13A01321

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ibitam».

Con la determinazione n. aRM - 1/2013-2432 del 7 gennaio 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta IBIGEN s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IBITAM.

Confezione A.I.C. n. 038596019.

Descrizione: «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

13A01084

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irinotecan Ibigen».

Con la determinazione n. aRM - 2/2013-2432 del 7 gennaio 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta IBIGEN S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IRINOTECAN IBIGEN

Confezione: 040208011

Descrizione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 2 ml

Medicinale: IRINOTECAN IBIGEN

Confezione: 040208023

Descrizione: "20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 6 ml

13A01085

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Ibigen».

Con la determinazione n. aRM - 3/2013-2432 del 7 gennaio 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta IBIGEN S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GEMCITABINA IBIGEN

Confezione: 040238014

Descrizione: "38 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 200 mg

Medicinale: GEMCITABINA IBIGEN

Confezione: 040238026

Descrizione: "38 mg/ml polvere per soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 1 g

13A01086

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paidocin».

Con la determinazione n. aRM - 7/2013-7206 dell'11 gennaio 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta PROMEDICA S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PAIDOCIN

Confezione: 027502032

Descrizione: "bambini granulato per sospensione orale" 1 flacone

Medicinale: PAIDOCIN

Confezione: 027502044

Descrizione: "400 mg compresse rivestite" 12 compresse rivestite

13A01087

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metacen»

Con la determinazione n. aRM - 8/2013-7206 dell'11 gennaio 2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Promedica S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: METACEN.

Confezione: 020873028.

Descrizione: «50 mg capsule rigide» 20 capsule.

Confezione: 020873042.

Descrizione: «100 mg supposte» 10 supposte.

Confezione: 020873055.

Descrizione: «50 mg supposte» 10 supposte.

13A01088

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Calcio Carbonato + Vitamina D3 Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 9/2013-1378 dell'11 gennaio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GmbH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CALCIO CARBONATO + VITAMINA D3 RATIOPHARM.

Confezione: 034798013.

Descrizione: «1.000 mg + 880 U.I. granulato effervescente» 30 bustine.

Il titolare Ratiopharm GmbH è autorizzato allo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A01089

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Latanoprost Tiefenbacher».

Con la determinazione n. aRM - 4/2013-2801 del 7 gennaio 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Alfred E. Tiefenbacher Gmbh & Co. KG l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: LATANOPROST TIEFENBACHER.

Confezione: 040803013.

Descrizione: «50 mcg/ml collirio, soluzione» 1×2,5 ml flacone in Ldpe con contagocce.

Confezione: 040803025.

Descrizione: «50 mcg/ml collirio, soluzione» 3×2,5 ml flacone in Ldpe con contagocce.

Confezione: 040803037.

Descrizione: «50 mcg/ml collirio, soluzione» 6×2,5 ml flacone in Ldpe con contagocce.

13A01090

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Estratto del decreto 24 gennaio 2013 di correzione del decreto 21 novembre 2012, relativo alla dispensa per limite di età del notaio Luigi Alberti.

Nel decreto 21 novembre 2012, per estratto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 18 dicembre 2012, nella parte dispositiva, deve intendersi apportata la seguente rettifica: come luogo di nascita deve intendersi il comune di Legnago anziché Ferrara.

13A01299

Cessazione dall'esercizio delle funzioni notarili

Con decreto dirigenziale del 10 gennaio 2013 il sottoindicato notaio è stato dispensato dall'ufficio per raggiunti limiti di età:

il notaio Sandro Scoccianti , nato a Jesi il 29 aprile 1938, residente nel Comune di Ancona (distretto notarile di Ancona), è dispensato dall'ufficio per limite di età con effetto dal giorno 29 aprile 2013.

13A01320

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla Società «Desipuo S.r.l. Società fiduciaria e di revisione», in Civitanova Marche.

Con decreto 29 gennaio 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, la Società «Desipuo s.r.l. Società Fiduciaria e di Revisione», con sede legale in Civitanova Marche (MC), C.F. e numero di iscrizione al registro delle Imprese n. 01800120436, è autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al R.D. 22 aprile 1940, n. 531.

13A01083

REGIONE DEL VENETO

Avviso di costituzione del Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT «Euregio Senza Confini r.l.» e di pubblicazione della Convenzione e dello Statuto.

Si comunica che in data 27 novembre 2012 è stato sottoscritto, tra la Regione del Veneto, la Regione Friuli-Venezia Giulia ed il Land austriaco della Carinzia, l'atto costitutivo del GECT «Euregio Senza Confini r.l.», secondo le disposizioni del Regolamento CE n. 1082/2006 e della legge 7 luglio 2009, n. 88. Con nota del 24 dicembre 2012, DAR 0016536 P-4.22.1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato che il GECT è stato iscritto, in data 21 dicembre 2012, al n. 4 del Registro istituito con D.P.C.M. 6 ottobre 2009, ed è stata autorizzata la pubblicazione della Convenzione e dello Statuto del GECT nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché la pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, la Convenzione e lo Statuto del GECT sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione del Veneto www.regione.veneto.it.

13A01274

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-036) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00